



lettera aperta

Prima di tutto chiarezza

L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ha sempre apprezzato l'impegno del Procuratore di Treviso dott. Antonio Fojadelli per la lotta alla strage stradale e in particolare per coloro che si mettono alla guida ubriachi ed uccidono.

Condividiamo con lui che il decreto Bianchi, depenalizzando la guida in stato di ebbrezza, si caratterizza come un "decreto debole" che "alimenta la cultura della sfida alle regole". **Ma non possiamo accettare l'intimazione del Procuratore Fojadelli: "smettetela di accusare i giudici"** riportata sul Corriere del Veneto del 15 agosto 2007 *perché riteniamo*, ed il messaggio è perciò ancora più grave, *che il loro modo di gestire il reato da incidente stradale sia affetto proprio dalla cultura della sfida alle regole*. E ciò per i seguenti motivi:

- 1) **l'art. 589 del c.p.** prevede per l'omicidio colposo da incidente stradale pene fino a 5 anni per morte di una persona e fino a 12 anni per morte di una persona e ferimento di altri o per morte di più persone.

E ciò perché i giudici possano adeguare la pena alla gravità della colpa. I giudici, invece, *sfidando la norma*, applicano pene sempre vicine al minimo, omologando in tal modo anche la gravità della colpa. Per liberarci da questo eventuale pregiudizio, che per noi familiari e vittime ha il peso di lacrime e sangue, **chiediamo al dott. Fojadelli di indicarci la norma che obbliga i giudici ad irrogare pene sempre vicine al minimo**. O la scelta è motivata da quel deleterio buonismo che si evince dalle affermazioni del Procuratore Vigna, che noi apprezziamo per la chiarezza, riportate su Il Messaggero del 17/8/07, "noi magistrati siamo più portati verso il basso che verso l'alto delle sanzioni"? E' questa la discrezionalità che la legge affida ai giudici o questo è un comportamento arbitrario che delegittima la giustizia? Questa è equità o è esercizio di una giustizia ingiusta, che sottovaluta il reato, favorisce il colpevole e calpesta la vittima?

- 2) **gli artt. 132 e 133 del c.p.** affidano al giudice il potere discrezionale ed affermano che per l'applicazione della pena egli "deve tener conto della gravità del reato" – a cui si correla la gravità del danno e il grado della colpa – e del comportamento del reo.

Anche questi articoli riteniamo che vengano *sfidati* dai giudici, perchè l'applicazione di pene sempre tendenti al minimo significa che nel valutare il reato non si tiene conto nè della gravità del danno e né del grado della colpa. E ciò nonostante ci sia una precisa richiesta della legge!

- 3) **l'art. 444 del c.p.p.** permette la richiesta della sospensione condizionale della pena, ma non obbliga né il pubblico ministero e né il giudice ad accettarla.

Piuttosto l'accettazione è sottoposta al riconoscimento da parte del giudice della "*congruità della pena*". Ma il giudice *sfidando* la norma, ritiene, contro ogni buon senso, congrua una pena risibile e mai espiata a fronte di un omicidio colposo stradale compiuto con gravissima trasgressione delle norme! Ma come possiamo smettere di accusare i giudici quando portiamo dentro di noi le insanabili ferite provocate anche dalle loro trasgressioni, e cioè dal loro modo superficiale di valutare il reato? Vorremmo smettere, ma abbiamo bisogno di chiarezza, e chiediamo che vengano riconosciuti dai magistrati gli sbagli compiuti nello svolgimento di un compito così delicato, come quello dell'amministrazione della giustizia! Prima di invocare nuove leggi bisogna rivedere i propri parametri culturali ed etici ed impegnarsi ad applicare seriamente la normativa esistente. Come possono i giudici fare equivalere le attenuanti alle aggravanti a fronte di sfacciati comportamenti di trasgressione? Eppure questo avviene contro ogni sano buon senso. *È necessario chiarire, rinsavire, cambiare, e smettere di alimentare nei cittadini il bisogno di ... farsi giustizia da sè.*

dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
presidente nazionale AIFVS